LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1887

presente legge, a provincie ed a comuni per le opere di cui all'articolo seguente, mutui ammortizzabili all'interesse normale, stabilito a termini dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270 e pure secondo l'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, mediante delegazioni sui contributi consorziali, o sulle sovraimposte comunali o provinciali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia. Farpaglia. Secondo questo articolo, la Cassa dei depositi e prestiti concede mutui a consorzi costituiti secondo la presente legge prestiti, mediante delegazioni sui contributi consorziali, e questo lo comprendo, ma non comprendo l'altro punto, e sulle sovraimposte comunali e provinciali.

Ma io domando: chi farà queste delegazioni sulle sevraimposte provinciali? A me pare che il consorzio non possa farle, le faranno dunque i comuni e le provincie?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Parpaglia, con la sua perspicuità, ha subito compreso dal cenno fattogli da me, che si riferisce esclusivamente ai comuni ed alle provincia la frase sulle sovraimposte comunali e provinciali.

Ma, poiche mi è data facoltà di parlare, propongo una modificazione di dizione per mettere questo articolo in armonia con l'altro corrispondente della legge sui consorzî per irrigazione. Invece di dire: "e pure secondo l'articolo 17 della legge cec. mediante delegazioni sui contributi consorziali e sulle sovrimposte comunali e provinciali, proporrei di dire, "e secondo pure ecc. mediante delegazioni sui contributi consorziali o sulle sovrimposte comunali e provinciali.,

Presidente. L'articolo 7 rimarrebbe così modificato:

" La Cassa dei depositi e prestiti potrà concedere ai consorzi costituiti secondo la presente legge, a provincie ed a comuni por le opere di cui all'articolo seguente, mutui ammortizzabili all'interesse normale, stabiliti a termini dell'articolo 17 della legge 13 maggio 1867, n. 1270 e secondo pure l'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, mediante delegazioni sui contributi consorziali, o sulle sovraimposte comunali e provinciali. "

Pongo a partito questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

" Art. 8. Il ministro d'agricoltura e commercio, con decreto da emanarsi udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, potrà concedere

entro i limiti delle somme che verranno stanziate in bilancio, un concorso ai consorzi costituiti in conformità alla presente legge, a comuni ed a provincie, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove cpere di derivazione, estrazione e condotta delle acque sino al luogo in cui potranno servire ad usi industriali.

A questo articolo l'onorevole Ruspoli propone che dopo le parole: e condotta delle acque si aggiunga: o della forza.

L'ouorevole Serona propone di aggiungere il seguente capoverso:

"Si considerano come opere nuove anche quelle le quali, sebbene iniziate, si trovano abbandonate all'epoca della promulgazione della presente legge e si riprendano uniformandosi alle attuali disposizioni.

Gli onorevoli Amadei e Chiaradia propongono infine un'altra aggiunta che è la seguente:

" Lo stesso concorso potrà essere accordato anche ai privati, sentito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio.

Onorevole Ruspoli, ha facoltà di parlare.

Ruspoli. Come accennai nella seduta precedente la utilizzazione dell'acqua può farsi in due modi, o mediante un canale, ovvero trasmettendo alle officine la forza presa da una caduta d'acqua. Le cadute d'acqua generalmente esistono dove non esiste l'industria, per conseguenza è necessario portare questa forza in quei centri abitati dove può poi distribuirsi ai singoli opifici.

Essendo così, mi è parso che vi sia stata una omissione in questo articolo, nel parlar solo della condotta dell'acqua mentre deve dirsi anche della condotta della forza. Quando io accennai a questa omissione che mi proponevo di riparare, sorsero delle difficoltà giustissime fatte osservare dall'onorevole Colombo e dall'onorevole Cadolini i quali dissero: Ma intendete voi forse di sovvenire tutte le trasmissioni di forza, anche nelle singole officine?

Evidentemente no, si tranquillizzino pure, questo non era nell'animo mio, e non poteva essere nelle intenzioni di alcuno di noi. Ma questo scrupolo in ogni caso dovrebbe nascere, anche quando questa forza si distribuisce per mezzo di condotte d'acqua, cioè di canali derivanti dal canale principale.

Quando cessa l'utile complessivo, deve cessare il contributo dello Stato, perchè cessa l'utile pubblico, e subentra l'utile individuale di chi trae